

**DIRETTRICI APPLICATIVE L.R. 6/96  
ESERCIZIO 2011**

***Approvate con Delibera di Giunta della Comunità Montana Unione dei Comuni  
Parma Est n. 8 del 14 marzo 2011.***

**ART. 1  
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI**

Le funzioni amministrative in materia di funghi epigei spontanei sono esercitate dalla Comunità Montana Unione Comuni Parma Est e dal Consorzio del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma per i rispettivi territori di competenza.

**ART.2  
RILASCIO TESSERINI**

Tali Enti provvederanno al rilascio di un unico tesserino sulla base di apposita convenzione stipulata a norma dell'art.4 3° comma, della L.R. 6/96. A valere dall'anno 1999 i distributori tradizionali (bar, tabaccherie, trattorie banche) **sono abilitati al solo rilascio dei tesserini giornalieri.**

**A far data dal 1.1.2002 i tesserini semestrali già emessi e di nuova emissione hanno validità stagionale (1 marzo 30 novembre).**

Per quanto riguarda le autorizzazioni stagionali, a far data dal 1999 è stato istituito un nuovo tesserino rilasciato dalla Comunità Montana Unione Comuni Parma Est, o da Banche e Comuni autorizzati, di durata decennale, rinnovabile annualmente, mediante versamento della tassa indicata dall'Ente, sul c.c. postale n.10037430 intestato a Comunità Montana Unione Comuni Parma Est – Langhirano.

Per il rilascio del suddetto tesserino, l'interessato deve produrre n.2 fotografie formato tessera e, qualora intenda beneficiare degli sconti e delle tariffe vigenti, dovrà produrre idonea e conforme autocertificazione.

**ART.3  
AREE DI RACCOLTA**

La Comunità Montana e il Consorzio del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma provvederanno alla individuazione e alla rappresentazione cartografica delle seguenti aree:

aree da riservare alla raccolta a fini economici;

aree ove è consentita la raccolta a tutte le persone autorizzate;

aree ricomprese all'interno della precedente delimitazione di cui alla lettera b) ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla L.R. sotto riportata;

aree osservatorio di cui al comma 2 dell'art.9 della LR. 2.4.1996 n.6.

Nelle aree di cui alla lettera a) del comma precedente verranno inseriti obbligatoriamente i terreni gestiti da cooperative agricole forestali, consorzi costituiti ai

sensi dell'art.8 della L.R. 4.9.1981 n.30, proprietà collettive quali: comunali, comunali, ed altre forme simili o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuti, qualora il legale rappresentante o il soggetto gestore ne facciano richiesta. su autorizzazione degli Enti competenti, i terreni di proprietà dei coltivatori diretti o dei conduttori a qualsiasi titolo sempre su richiesta degli stessi.

La domanda di inserimento nelle aree di raccolta ai fini economici potrà essere accettata dagli Enti competenti solo se accompagnata da un piano di conduzione silvo-colturale del terreno predisposto secondo le indicazioni e prescrizioni emanate dalla Regione Emilia Romagna e dagli Enti gestori.

Qualora i terreni da riservare alla raccolta ai fini economici siano ricompresi nei piani economici e nei piani di coltura e conservazione di cui all'art.1 della L.R. n. 30/81, i soggetti richiedenti, nella domanda di autorizzazione, possono fare riferimento a questi ultimi.

#### **ART.4 AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA**

La raccolta potrà essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione.

Ai sensi di apposita convenzione stipulata a norma dell'4 - 3° comma della L.R. 6/96, stante l'inadeguatezza dell'organico del Consorzio neocostituito, a valere dall'esercizio 1997, l'autorizzazione alla raccolta viene disposta dalla **COMUNITA' MONTANA UNIONE COMUNI PARMA EST** con il rilascio di apposito tesserino conforme al modello assunto dalla Regione.

La Comunità Montana può avvalersi, ai fini del rilascio, previa stipula di apposita convenzione e dei pubblici esercizi operanti nel territorio per quanto riguarda il rilascio dei permessi giornalieri.

Il tesserino è valido nei territori della Comunità Montana Unione Comuni Parma Est e Consorzio del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma.

Il tesserino a far tempo dall'esercizio 2003 ha la seguente validità:  
stagionale (1 marzo - 30 novembre)  
giornaliero.

Il tesserino non può essere rilasciato a persone minori di anni quattordici; questi potranno raccogliere funghi solo se accompagnati da una persona munita di autorizzazione.

Il numero massimo dei tesserini da rilasciare sarà determinato annualmente da parte della Comunità Montana e dal Consorzio Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma sulla base della superficie disponibile alla raccolta ed in rapporto al numero dei raccoglitori sul territorio con atti dei rispettivi organi esecutivi.

## **ART.5 RACCOLTA**

La raccolta potrà essere effettuata con le seguenti modalità:

### **A) RESIDENTI ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA E NELLA PORZIONE TERRITORIALE DEL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO –EMILIANO RICOMPRESO NELLA PROVINCIA DI PARMA**

A tali soggetti verrà rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

**Costo stagionale: € .20,00**

Validità territoriale: intero territorio della Comunità Montana;

Giorni di raccolta: **martedì, giovedì, sabato e domenica** (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto);

Quantitativi: non oltre 3 Kg. in tutte le zone di validità della autorizzazione non oltre 5 Kg. nelle zone individuate (aree parco).

### **B) RESIDENTI NEI COMUNI FACENTI PARTE DEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA - (Tizzano Val Parma e Corniglio - Aree non ricomprese nel Parco).**

A tali soggetti potrà essere rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

**Costo stagionale: € .40,00**

**Costo giornaliero: € .15,00**

Validità territoriale: intero territorio della Comunità Montana;

Giorni di raccolta: **martedì, giovedì, sabato e domenica** (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto);

Quantitativi: non oltre 3 Kg. in tutte le zone di validità dell'autorizzazione, non oltre 5 Kg. nelle zone individuate (Comuni di Tizzano e Corniglio aree non ricomprese nel Parco).

### **C) RESIDENTI NEI COMUNI DI PALANZANO, NEVIANO DEGLI ARDUINI E CALESTANO.**

A tali soggetti potrà essere rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

**Costo stagionale: € .50,00**

**Costo giornaliero: € .15,00**

Validità territoriale: intero territorio della Comunità Montana e del Parco;

Giorni di raccolta: **martedì, giovedì, sabato e domenica** (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto);

Quantitativi: non oltre 3 Kg. in tutte le zone di validità dell'autorizzazione; non oltre 5 Kg. nelle zone individuate (Comuni di Neviano, Calestano e Palanzano);

### **D) RESIDENTI NEI COMUNI DI LANGHIRANO E LESIGNANO DE' BAGNI.**

A tali soggetti potrà essere rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino

per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

**Costo: stagionale: €.65,00**

**Costo: giornaliero: €.15,00**

Validità territoriale: intero territorio della Comunità Montana;

Giorni di raccolta: **martedì, giovedì, sabato e domenica** (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto);

Quantitativi: non oltre 3 Kg. in tutte le zone di validità dalla autorizzazione; non oltre 5 kg. nelle zone individuate (Comune di Langhirano e Lesignano Bagni).

#### **E) RESIDENTI NEI COMUNI NON FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA**

Ai residenti dei Comuni non ricompresi nel territorio della Comunità Montana potrà essere rilasciata un'autorizzazione sotto forma di tesserino per la raccolta, con le seguenti caratteristiche:

**Costo: stagionale: €.120,00**

**Costo: giornaliero: €. 15,00**

Validità territoriale: tutto il territorio della Comunità Montana e del Parco;

Giorni di raccolta: **martedì, giovedì, sabato e domenica** (ore diurne da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto);

Quantitativi: non oltre 3 Kg. in tutte le zone di validità della autorizzazione.

#### **ART.6 SCONTO FAMIGLIA**

Coloro che documenteranno con idonea autocertificazione e/o con stato di famiglia l'appartenenza alla famiglia anagrafica del titolare di un tesserino per la raccolta dei funghi, potranno acquistare ulteriori tesserini con uno sconto del 50%.

#### **ART.7 TARIFFA PARCO**

Coloro che documenteranno con idonea e conforme autocertificazione di essere proprietari di almeno 6000 mq. di terreno all'interno del Parco, usufruiranno della tariffa Parco pari a **€.40,00**

**La tariffa Parco è estendibile ai componenti del nucleo familiare e parenti di 1° grado.**

**Non è cumulabile la tariffa Parco e lo sconto famiglia.**

#### **ART.8 TARIFFA COMUNITA' MONTANA**

I residenti al di fuori del territorio della Comunità Montana, qualora dichiarino con idonea e conforme autocertificazione di essere proprietari di almeno 6000 mq. di terreno all'interno del territorio della Comunità Montana Unione Comuni Parma Est, usufruiranno della tariffa agevolata pari ad **€.80,00**

Stesso importo per i familiari aventi diritto.

La stessa tariffa, si applica ai non residenti nel territorio del Comprensorio che siano proprietari di 2° case all'interno di uno dei comuni facenti parte della Comunità Montana, dietro presentazione di idonea documentazione.

**La tariffa Comunità Montana è estendibile ai componenti del nucleo familiare e parenti di 1° grado.**

**Nel caso dei proprietari di 2° casa, ai famigliari appartenenti allo stesso nucleo famigliare è applicabile lo sconto famiglia pari ad € 40.00 (nuova tariffa).**

#### **ART.9 RACCOLTA SUI FONDI IN PROPRIETA' O IN GESTIONE**

Potranno effettuare la raccolta, in ogni giorno della settimana, ferme restando le quantità massime giornaliere previste dalla legge, nei terreni in proprietà condotti o gestiti, i seguenti soggetti:

proprietari di terreni, per raccogliere funghi sui propri fondi;

coltivatori diretti, per raccogliere funghi che crescono sui fondi condotti;

in via residuale tutti coloro che, qualunque ne sia il titolo, hanno in gestione propria l'uso dei boschi, come affittuari, usufruttuari ed enfiteuti, per la raccolta sui fondi gestiti.

I soggetti citati riceveranno, a **richiesta**, dalla Comunità Montana un tesserino di riconoscimento gratuito conforme al modello assunto dalla Regione, dietro presentazione di titolo di proprietà, di disponibilità o di autocertificazione.

Il tesserino viene rilasciato anche ai componenti il nucleo familiare, ai parenti di primo grado nonché ai dipendenti regolarmente assunti per condurre il fondo. La composizione del nucleo familiare potrà essere desunta dai registri anagrafici dei Comuni.

Ai soci dei Consorzi Volontari (Consorzio Alta Val Parma, Alta Val Cedra e Val Bratica) verrà rilasciato un tesserino gratuito con foto di riconoscimento per sé e per i propri familiari, in quanto si è ritenuto opportuno disciplinare in modo più puntuale, preciso e rigoroso le modalità di raccolta dei funghi nelle aree dei Consorzi stessi;

**A far data dal 1 marzo 2003 i Consorzi volontari ex L.R. 30/81 si impegnano a rispettare la chiusura del lunedì.**

#### **ART.9 RACCOLTA AI FINI ECONOMICI**

Nei fondi appartenenti o gestiti da cooperative agricole forestali, consorzi costituiti ai sensi dell'art.8 della L.R. 4.9.1981 n.30, proprietà collettive quali: comunali, comunelli e altre forme simili o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuti, inseriti (con le procedure previste dal regolamento) nelle aree di cui alla lettera a) - 1° comma dell'art.9 della L.R. n.6/96 e all'art.5 del presente regolamento, resi identificabili da apposita tabellazione, la raccolta è riservata in via esclusiva e senza limitazioni ne quantitative ne temporali, agli aventi diritto, limitatamente alle specie fungine di cui all'allegato 1 della L.R. 2.4.1996 n.6.

I coltivatori diretti ed i conduttori a qualsiasi titolo di terreni boscati, ancorché inseriti nelle aree di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art.9, possono essere autorizzati dagli Enti competenti a riservarsi la raccolta in via esclusiva, senza limitazioni ne temporali ne quantitative, previa apposizione di apposite tabelle ai margini dei propri fondi e a presentazione di un piano di conduzione silvo-colturale dei terreni per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico ed idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema. Nei fondi tabellari la raccolta può essere esercitata senza limitazione anche dai componenti il nucleo familiare e dai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.

Le tabelle sono apposte a cura e spese dei titolari dei fondi stessi.

Non è ammessa alcuna forma, comunque denominata, di cessione o affitto

del terreno tabellato.

Nelle aree tabellate è sempre consentito il transito su sentieri, percorsi pedonali o carrabili su cui insistano comprovati diritti di passaggio.

Forma e tipologie delle tabelle sono definite con direttiva regionale vincolante ai sensi dell'art.3, comma 2 della L.R. n. 6/96.

I soggetti di cui ai commi precedenti non possono rilasciare autorizzazioni o tesserini né onerosi né gratuiti nei territori tabellati

## **ART.10 RACCOLTA AI FINI SCIENTIFICI**

Con provvedimento regionale possono essere rilasciate autorizzazioni speciali alla raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di ricerca scientifica o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.

Il provvedimento in relazione al carattere ed alla rilevanza dell'iniziativa scientifica, determina il periodo di validità dell'autorizzazione, le persone autorizzate, le specie fungine oggetto di raccolta ed i relativi quantitativi.

## **ART.11 DIVIETI ALLA RACCOLTA**

Gli Enti competenti, anche su parere o richiesta delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca possono interdire la raccolta: in zone determinate per motivi silvo-culturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne; per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di garantire la capacità di rigenerazione del 'ecosistema.

La Regione anche su parere o richiesta degli Enti competenti, delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, può: indire la raccolta in aree di particolare valore naturalistico e scientifico; indire la raccolta di singole specie di funghi epigei in significativa rarefazione o in pericolo di estinzione.

La raccolta è vietata nelle riserve naturali regionali e nelle aree classificate come "ZONA A - Zona di protezione integrale" dei parchi regionali.

## **ART. 12 VIGILANZA**

Gli Enti competenti organizzano e coordinano l'attività di vigilanza predisponendo uno specifico programma di attività.

La vigilanza è affidata al Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alla Guardie venatorie provinciali, agli Organi di Polizia locale urbana e rurale, ai Servizi competenti del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, alle Guardie giurate nominate dagli Enti competenti e dalle Associazioni di protezione ambientale in possesso dell'approvazione prefettizia, alle Guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R.3.7.1989 n.23, nonché alle

Guardie giurate campestri e agli Agenti di custodia del Consorzi forestali e delle Aziende speciali.

La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Emilia Romagna, delle Comunità Montane, delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di gestione dei Parchi regionali cui il rispettivo ordinamento conferisce la Qualifica di agente di Polizia giudiziaria.

### **ART.13 SANZIONI**

Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

- esercizio della raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta da: **€. 26,00 a €.155,00** oltre al pagamento della 'autorizzazione giornaliera;
- esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione: da **€.5,00 a €.31,00**, oltre al pagamento dell'autorizzazione valida per la zona;
- mancato porto dell'autorizzazione: da **€.3,00 a €.15,50** purché venga esibita l'autorizzazione valida entro dieci giorni dalla contestazione;
- uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta od alterata: da **€.52,00 a €.310,00**, salve le sanzioni stabilite in materia delle leggi penali;
- raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona fino a Kg. 1 di eccedenza: da **€.5,00 a €.31,00**;
- raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg.1 : da **€.26,00 a €.155,00**;
- raccolta dell'Amanita cesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, di esemplari di Boletus edulis (porcino) e relativo gruppo con cappello di diametro inferiore a cm.3 e di esemplari di Calocybe gambosa (prugnolo) e Cantharellus cibarius (gallinaccio) con cappello di diametro inferiore a cm. 2: da **€.13,00 a €.77,50**;
- esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti: da **€.5,00 a €.31,00**;

Ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite dall'art.6 della L.R. n.6/96 e all'art.8 del Regolamento regionale comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria: da **€.52,00 a €.310,00**;

L'esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali, nelle zone di protezione integrale e nelle zone interdette dai parchi regionali comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da **€.52,00 a €.310,00**,, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalla normativa in materia di aree protette

La violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla Regione Emilia Romagna o dalla Comunità Montana competenti ai sensi dell'art.8 e 9 della LR. n.6/96 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria: da **€.26,00 a €.155,00**;

La tabellazione di terreno in assenza di regolare autorizzazione, la mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 2 dell'art.7 del regolamento, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa: da **€.310,00 a €.620,00**.

## **ART.14 PROCEDURE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Le sanzioni sono irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso.

Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza.

L'autorizzazione viene ritirata in conseguenza delle seguenti violazioni:  
raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. 1;

violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'art.6 della L.R. n.6/96;

esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali, nelle zone di protezione integrale e nelle altre zone interdette dei parchi regionali;

La mancata o carente applicazione del piano di conduzione, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione alla tabellazione, comporta la revoca dell'autorizzazione medesima.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla L.24.II.1981 n.669, alla L.R. 26.4.1964 n.21 ed alla L.R. 2.4.1996 n.6;

**La Comunità Montana si riserva la facoltà di accertare il rispetto delle norme regolamentari, e la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, al fine del rilascio del tesserino, anche nei sei mesi successivi alla scadenza dei tesserini per la raccolta dei funghi.**

## **ART.15 GESTIONE PROVENTI**

Gli incassi derivanti dal rilascio dei permessi dovranno essere versati dai distributori alla Comunità Montana, con cadenza mensile.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, la Comunità Montana e il Parco destineranno sino al 95% del ricavato della vendita, al netto delle spese di gestione, (spese effettivamente sostenute più aggio per i distributori convenzionati e rafforzamento della vigilanza) alla costituzione di un fondo per sostenere programmi e/o progetti di miglioramento e valorizzazione territoriale ed ambientale presentati dai Consorzi volontari costituiti ex L.R. 30/81.